



## VERBALE N. 26 DELL'ADUNANZA DELL'11 GIUGNO 2015

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Vaglio informa il Consiglio di essere stato designato, a seguito di elezione con voto palese, dai Presidenti degli Ordini professionali della Provincia di Roma, quale rappresentante delle Professioni all'interno del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, incarico da svolgere a titolo gratuito.

In tale ambito potrà contribuire, in maniera importante, ad eleggere il Presidente della Camera di Commercio, evidentemente privilegiando colui che nel suo programma terrà in maggiore considerazione i liberi professionisti in generale e gli Avvocati in particolare.

Il Consiglio si congratula con il Presidente per la prestigiosa nomina, sicuramente frutto del suo elevato profilo personale e del proficuo impegno profuso nella conduzione dell'Ordine di Roma, ma anche evidentemente della rinnovata fiducia con cui le altre professioni guardano all'Avvocatura romana che negli ultimi anni, grazie anche al buon lavoro di questo Consiglio, è tornata a rioccupare quel ruolo di primario riferimento per tutti i professionisti che era andato smarrito.

Nel rinnovare le felicitazioni, il Consiglio invita il Presidente a continuare in questa sua preziosa attività al fine di rafforzare incessantemente il ruolo e le competenze dell'Avvocatura nella società civile, dotandola di sempre maggiori strumenti e consentendole nuove opportunità.

Delibera altresì la trasmissione dell'estratto del verbale a tutti gli iscritti a mezzo email dal titolo: "Un pubblico riconoscimento per gli Avvocati romani".

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Antonella Ciccarese, Segretario dell'Unione degli Ordini Forensi del Lazio presso l'Ordine degli Avvocati di Latina, pervenuta in data 1° giugno 2015, con la quale comunica la nomina a Coordinatore dell'Unione dell'Avv. Giovanni Malinconico in sostituzione dell'Avv. Davide Calabrò, nonché la propria nomina a Segretario dell'Unione stessa.

Il Consiglio prende atto e dispone che tutte le comunicazioni che in precedenza venivano inviate all'Avv. Calabrò siano ora trasmesse all'Avv. Malinconico.

- Il Presidente Vaglio comunica che il 22 giugno 2015, alle ore 12.00, in Via Barnaba Oriani n. 34, si svolgerà l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato con il seguente ordine del giorno: relazione del Presidente sullo stato dell'Associazione: attività svolta e iniziative future; bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015: relazione illustrativa; varie ed eventuali.

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Bolognesi.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. (omissis) dell'Associazione Nazionale Magistrati - Roma - Lazio, pervenuta in data (omissis), con la quale prende ferma posizione a favore del Dott. (omissis) il quale ha ricevuto forti critiche a seguito dell'ordinanza di incostituzionalità emessa dal suddetto Magistrato in merito alle difese d'ufficio nonché a seguito delle successive rimostranze e repliche dell'avvocatura associata ed istituzionale.



Il Consigliere Minghelli, proprio guardando alla auspicata e doverosa collaborazione tra Magistratura e Avvocatura, proprio considerando il rischio di cadute demagogiche, considera non inopportuno che l'Avvocatura prenda posizione contro due avvenimenti che la additano quale protagonista negativa del sistema giudiziario. I colleghi sono stanchi di essere considerati parassiti che lucrano sul dissesto giudiziario, che non dipende da loro, chiamati seminatori di discordia o dilatatori dei tempi di giustizia. Tutte queste sono falsità. Anche il problema sollevato dal Giudice (omissis) con la sua eccezione di costituzionalità, riguarda, semmai, il pressapochismo degli uffici di produzione legislativa e le norme che dagli stessi vengono prodotte. I colleghi sono stanchi di quella logica, che non rispetta il ruolo di parti di accusa e difesa, che vuole concedere minor pregio e dignità alla attività dei difensori e, ad esempio, alla prove allegate al dibattimento dalle difese. Non è giusto che parlando a dei ragazzi, proprio nel nome delle legalità, gli avvocati nel "viaggio del fascicolo", piece teatrale sul processo penale, siano stati indicati come coloro che portano, quale contributo al dibattimento penale, testi falsi di nome "(omissis)". Proprio per spiegare l'armonia tra i protagonisti della giustizia, l'edificio del dibattimento frutto di uno sforzo corale tra le parti, ai ragazzi sarebbe stato necessario "alzare il tiro". Ogni luogo comune doveva essere evitato, cancellato, disatteso. Non sono dettagli. Gli avvocati non hanno certo rappresentato giudici annoiati e impreparati che decidono sull'umore del momento o guardando alla simpatia o antipatia dell'imputato o a desideri di vendetta, così come non hanno rappresentato magistrati preoccupati della responsabilità civile per il mero gusto di sentirsi padroni del mondo giudiziario. Sono, sarebbero state, cadute di stile come caduta di stile è stato il paragone con la vicenda dell'Avv. Fulvio Croce; sono, sarebbero state, concessioni ad un modo di leggere la Giurisdizione, basso, becero, popolare, seppur diffuso, figlie di quella stessa logica che proprio la leale e sincera collaborazione tra avvocati e magistrati, il contributo indubbio di entrambe le parti all'opera comune, dovrebbero impedire.

Il Consigliere Cassiani, in merito alla nota del Cons. (omissis), ribadisce il suo compiacimento per il successo della "Notte bianca della Legalità" e soprattutto il fatto che sia stata organizzata da Avvocati e Magistrati.

Relativamente alle espressioni usate dal Cons. (omissis) e alle reazioni che le stesse hanno determinato, auspica che quest'ultimo provveda a riconoscere che gli Avvocati d'ufficio esercitano una funzione, anche sociale, di grande importanza e, tra l'altro, hanno il merito di consentire il funzionamento della Giustizia Penale.

Il Consiglio, mantenendo la stima ed il rispetto di sempre e proprio per rafforzare, in sereno dialogo -come opportunamente richiamato nel documento della (omissis) A.N.M. Roma del (omissis) evidenza come l'iniziativa consiliare sia avvenuta nell'ambito della stretta attività istituzionale, non essendo certo stata ispirata ad intenti demagogici nè appalesandosi come improduttiva, pericolosa e anacronistica. Rimettere l'operato di un Magistrato alle valutazioni del C.S.M. e del Consiglio giudiziario, infatti, non è altro che l'esplicazione di un compito demandato al Consiglio dell'Ordine che non intende connotarla di altre valenze.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 27 maggio 2015, con la quale chiede parere per la conferma (secondo quadriennio) per i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.lvo 160/2006 nei confronti del Dott. Stefano Meschini, del Dott. Antonio Azara e



del Dott. Filippo Curcuruto.

Il Consigliere Cassiani segnala che le udienze davanti le sezioni penali, per come sono attualmente organizzate, costringono attese irrispettose per gli avvocati. Accade, infatti, che per le ore 10.00 sia fissato l'inizio dell'udienza che quasi sempre prevede prima la trattazione delle udienze camerale e poi di quelle pubbliche. Il risultato è che l'udienza pubblica molto spesso ha inizio nella tarda mattinata: con la conseguenza che gli Avvocati impegnati spesso rimangono letteralmente "bloccati" anche fino al tardo pomeriggio!!

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio, avendo segnalato più volte ed anche di recente (delibera del 29 gennaio 2015) le difficoltà derivanti dalla gestione e dall'organizzazione delle udienze della Corte di Appello di Roma e della Corte di Appello Sezione Lavoro, troppo spesso con le cause fissate tutte alla medesima ora o con l'incertezza di quali saranno chiamate prima, indipendentemente dal numero attribuito sul ruolo, secondo le diverse composizioni dei Collegi. Ciò nonostante, confidando che abbiano il tempo oltre che l'esperienza per porvi al più presto rimedio, esprimono favorevole parere.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Mauro Monaco, pervenuta in data 25 maggio 2015 con la quale, a seguito della nomina dell'Avv. Donatella Cerè a Consigliere Nazionale Forense, comunica, quale primo dei candidati non eletti, la propria rinuncia alla nomina di delegato della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), difensore della parte offesa Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel procedimento penale nei confronti del Signor (omissis), pervenuta in data (omissis), con la quale informa sull'esito dell'udienza tenutasi lo scorso (omissis) e del rinvio al (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis) della Camera Penale di Roma, pervenuta in data 4 giugno 2015, con la quale comunica alle Autorità Giudiziarie romane di aver costituito una Commissione a cui è stato demandato il compito di valutare la possibilità, dal punto di vista giuridico ed organizzativo, di ampliare l'ambito applicativo degli strumenti informatici e della PEC anche per i difensori delle parti private e di procedere al deposito di atti attraverso tale canale.

La Commissione, dopo aver accertato gli aspetti in questione dal punto di vista normativo, giurisprudenziale e organizzativo, ha ritenuto auspicabile istituire un "Tavolo di lavoro" con tutti i soggetti interessati per valutare la fattibilità, rendendosi disponibile, anche economicamente, alla realizzazione del progetto.

Il Tavolo di lavoro potrebbe, in seguito, essere esteso anche ad altre tematiche utili all'Avvocatura.

Il Presidente Vaglio comunica che, con nota pervenuta in data 4 giugno 2015, il Dott. Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha dato la propria disponibilità a partecipare al predetto tavolo di lavoro.

Il Consiglio delega, oltre al Presidente Vaglio, i Consiglieri Cassiani, Minghelli, Rossi e Scialla.



- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Roberto Gerardi, Presidente del Tribunale Ordinario di Tivoli, pervenuta in data 9 giugno 2015 con la quale comunica di dover procedere allo scarto degli atti di archivio e invita l'Ordine a comunicare ai propri Iscritti di procedere al ritiro dei fascicoli di parte ancora giacenti presso gli archivi relativi a causa definite fino all'anno 2006.

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale la nota del Presidente del Tribunale di Tivoli.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Signor (omissis) degli Affari Generali del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 4 giugno 2015, accompagnatoria del testo del Ministero della Giustizia del Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, co. 2, della L. 31.12.2012 n. 247 per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati. Ciò al fine di formulare eventuali osservazioni emendative inviandole alla pagina web dedicata entro il 25 giugno p.v.

Il Presidente Vaglio ritiene che, data la delicatezza del tema, lo stesso debba essere riproposto alla prossima adunanza con una relazione specifica da parte dei Consiglieri a ciò incaricati.

Il Consiglio delega i Consiglieri Mazzoni e Stoppani.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Avio Giacobelli, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza, pervenuta in data 21 maggio 2015, con la quale informa che presso il Tribunale di Monza è consentito l'accesso agli avvocati dotati di tessera professionale elettronica che viene identificata da lettori posizionati agli accessi al Palazzo.

Pertanto, al fine di agevolare l'attività professionale degli avvocati interessati o che frequentano il Tribunale di Monza il Presidente Giacobelli comunica che i professionisti potranno fare richiesta alla Segreteria dell'Ordine forense monzese per essere inseriti negli elenchi elettronici e dotati di badge quali fruitori dell'accesso facilitato.

Il Consiglio delibera di pubblicare la notizia sul sito istituzionale.

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto comunicano di essere stati invitati a partecipare ad un'audizione lunedì 8 giugno 2015, in tema di DDL Concorrenza riservata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma innanzi alle Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive, presiedute rispettivamente dall'On. Capezzone e dall'On. Epifani, che si è svolta il giorno 8 giugno u.s.

Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto hanno esposto le molte perplessità del Consiglio dell'Ordine capitolino relative ad aspetti rilevanti dell'attuale testo del DDL all'esame delle suddette Commissioni e, in particolare, si sono soffermati sui seguenti temi, già oggetto di discussione nell'adunanza del 14 maggio 2015, integrati da quanto elaborato anche dal Coordinamento degli Ordini e delle Unioni nella riunione del 15 aprile 2015.

**Su alcune disposizioni del DDL Concorrenza**, si evidenziano le seguenti criticità:

- i) Capo n. 1, con riguardo ai profili di evidente incostituzionalità dell'art. 6 nella parte in cui prevede un vincolo di inammissibilità ad una prova costituenda come la testimonianza qualora non avvenisse l'identificazione dei testimoni nel breve termine di contestazione del sinistro con soli danni materiali;
- ii) Capo III: l'art. 18, in tema di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, sostanzialmente



liberalizza l'adempimento giuridico senza però disciplinarne, neanche con norme di mero rinvio, le relative modalità di esecuzione, svolgimento e tenuta documentale e di registro; inoltre al riguardo occorre regolamentare la differenziazione che esiste nell'efficacia della notifica effettuata dal gestore universale (fede pubblica fino a

### **Sulle società con socio di solo capitale senza alcuna limitazione**

La bozza del DDL su questo tema è:

- priva di ogni considerazione circa la specificità della professione forense per il rapporto con il cliente e gli obblighi deontologici stringenti derivanti dall'esercizio della professione così come è attualmente regolamentata;
- priva di qualsiasi armonizzazione con la normativa civilistica sulle società, con la normativa fiscale e tributaria e con la normativa professionale forense. Non sono state previste eccezioni alle norme comuni per rendere;

Vi è, peraltro, un aperto conflitto (non risolto) tra norme vigenti per la professione di avvocato e le nuove società di capitali previste dal disegno di legge:

1) le norme sul controllo giudiziario dell'attività degli amministratori delle S.p.A. contrastano con il segreto professionale e con l'indipendenza del professionista;

2) una società di capitali può avere per fine soltanto il profitto, mentre la professione di avvocato ha finalità socialmente rilevanti in armonia con la sua funzione sociale di tutela dei diritti dei cittadini e l'applicazione concreta dell'art. 24 della Costituzione (in armonia con i diritti fondamentali);

3) problemi particolari si evidenziano soprattutto per la possibile partecipazione di soci "tecnici" o "finanziatori". Al proposito sorgono molti dubbi e/o domande: il voto in assemblea sarebbe proporzionale ai conferimenti (o comunque alla quota di capitale posseduta) con eguaglianza tra soci avvocati e soci non avvocati? gli utili sarebbero sempre proporzionali ai conferimenti (o al valore delle quote), senza tener conto del valore delle prestazioni professionali (e con quale armonizzazione sulle retribuzioni previste per il lavoro autonomo)? l'ingresso di soci giovani come sarebbe regolamentato, stante la difficoltà di conferimenti iniziali? d) può essere ceduta la partecipazione sociale con compenso al cedente e può o deve essere retribuito l'avviamento? e) la partecipazione societaria è liberamente cedibile e quali sarebbero le limitazioni per l'ovvio diritto di esprimere un gradimento da parte degli altri soci anche non avvocati?

Il pericolo è che da imprese commerciali (soprattutto assicurazioni e banche) potrebbero essere costituite numerose società miste per la trattazione delle pratiche che interessano ad esse. Al riguardo non è posto alcun limite al rapporto numerico tra soci avvocati e non avvocati e neppure alla misura della partecipazione del capitale, con possibile prevalenza per numero o per conferimenti, o per valore delle quote, di non avvocati, che potrebbero di fatto trasformare le società tra avvocati (così come previste dalla L. 247/12) in società esclusivamente commerciali.

Non è previsto che gli avvocati soci compiano solo prestazioni professionali, come è per gli avvocati degli enti pubblici. Vi è dunque il pericolo che agli avvocati soci sia affidata la esecuzione di prestazioni di ogni genere con impossibilità di controlli deontologici e sulle incompatibilità.

Più in particolare, appare inverosimile prevedere che «... l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative ...», così permettendo lo svolgimento di tale altissima funzione sociale a qualunque persona giuridica,



da chiunque costituita e/o partecipata.

In buona sostanza, una tale disposizione mina alla radice il principio di professionalità, indipendenza e libertà dell'attività forense, costituzionalmente garantito e disciplinato come pubblica funzione per chiaro disposto legislativo (L. 247/2012) ed unanime interpretazione dell'art. 24 Cost.

Ma ancor più evidente appare l'incongruenza e l'estraneità all'ordinamento dell'art. 4-bis che il DDL intende introdurre nella Legge Professionale, se letto congiuntamente agli artt. 1, 2 e 3 della stessa Legge.

Infatti, già l'art. 1, comma secondo, della Legge Professionale recante i principi posti alla base dell'Ordinamento Forense dispone che l'ordinamento stesso «... stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti; c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale».

La scollatura che appare evidente dalla congiunta lettura delle predette disposizioni è che solo sull'avvocato ricadrebbero i vincoli di autonomia, professionalità, indipendenza personale e di giudizio e cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; mentre sulle società che eserciterebbero la professione forense vi sarebbe solo un eventuale obbligo di rispetto del codice deontologico, con un evidente profilo di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Con altre e più chiare parole, la funzione pubblica svolta dall'avvocato, sostanziata dalla primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta, sembrerebbe scomparire se la professione forense venisse, invece, svolta dalle società di cui all'art. 4-bis; salvo poi precisarsi, nel comma secondo della medesima norma, che rimarrebbe ferma la personalità della prestazione professionale, così facendo ricadere (di fatto) sul solo avvocato esercitante l'incarico (assunto – però – dalla società) l'intero coacervo di funzioni ed obblighi derivanti dalla legge.

In buona sostanza, il legislatore dell'art. 4-bis, ribadendo nel secondo comma il principio della 'personalità' della prestazione, contraddice se stesso, svuotando di ogni titolo e misura la facoltà di esercizio della professione che concede alle società; ciò in quanto, evocando il distinto principio della personalità della prestazione, riconduce l'attività forense a quella tipica dell'avvocato persona fisica.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, pertanto, il 'rivoluzionario' principio introdotto dal primo comma dell'art. 4-bis, in spregio dei principi di determinatezza della norma, non indica, e quindi non dispone, in quale modo, maniera e misura la società possa effettivamente esercitare la professione forense.

In tal senso, non aiuta – anzi aggrava ancor di più la problematica – il secondo periodo del comma secondo dell'art. 4-bis, ove indica che «l'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente».

Infatti, se l'incarico lo deve svolgere un avvocato, allora non è dato comprendere in che modo e misura sia disciplinato l'esercizio della professione forense in capo alle società; e ciò, proprio



perché non è disciplinato per nulla dalla norma.

Infatti, se, come è dato presumere ad una attenta lettura della Legge Professionale, l'esercizio della professione forense è funzione tipica dell'avvocato, la società potrà svolgere l'attività professionale solo per mezzo di avvocati soci.

Appare di tutta evidenza, che la tecnica di redazione della norma determini un contenuto forviante, oltre che incostituzionale e contrario ai principi stessi che la Legge Professionale pone a base dell'esercizio della professione forense stessa.

Difatti, è cosa ben diversa disporre che gli avvocati possano effettuare l'esercizio della loro funzione forense in forma di società; ovvero, formando le 'società di avvocati' di cui all'abrogando art. 5 della Legge Professionale.

Di converso, ci troviamo di fronte: **i)** alla illimitata possibilità di partecipazione al capitale di rischio delle società esercenti la professione forense di cui all'art. 4-bis di soggetti (persone fisiche e giuridiche) non appartenenti alla categoria degli Avvocati; **ii)** al fatto che non si disciplinino in alcun modo le modalità di amministrazione, controllo e partecipazione al soggetto giuridico in parola, aprono ulteriori e gravissimi elementi di critica alla norma stessa.

Andando per gradi, quindi, al di fuori del contesto proprio e tipizzante della 'società di avvocati' di cui al citato art. 5 della Legge Professionale (norma pur non esente da sostanziali critiche), non si vede come si possa conciliare, per le società esercenti la professione forense a capitale ed amministrazione 'aperte' a chiunque voglia parteciparvi, da un lato la finalità economico/imprenditoriale, di matrice speculativa, tipica dell'Impresa, e dall'altro la funzione pubblica e di garanzia che accompagna la professione forense.

Con altre e più esplicite parole, se ogni società per definizione persegue i fini di cui agli artt. 2082 e ss. c.c., ovvero la massimizzazione del fine di lucro, il legislatore, nell'adottare gli istituti societari tipici dell'ordinamento per le società ex art. 4-bis, legittima che tale società possa e debba esistere per raggiungere proprio tale obiettivo di lucro.

Questa endemica finalità, connaturata al veicolo societario tipico, in quanto non differentemente disciplinato, come invece riguarda(va) le 'società di avvocati' ex art. 5 Legge Professionale, si pone in evidente conflitto con la finalità propria dell'esercizio della professione forense, che – come visto – si ispira ai più alti valori di indipendenza intellettuale e morale, di garanzia e di autonomia, che – appunto – sostanziano la funzione pubblica dell'attività medesima.

Non elimina il rischio ora evidenziato il fatto che la società, ovvero il socio avvocato, siano sottoposti alla «... competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza».

Difatti, anche qualora la società ex art. 4-bis venisse colpita anche dal più grave provvedimento disciplinare, tale provvedimento, per carenza di giurisdizione, non potrebbe colpire il capitale d'impresa, ovvero il socio non avvocato, il quale, così impunito, sarebbe liberissimo di ricostituire, sotto altra denominazione, il medesimo veicolo societario esercente la professione forense.

Differentemente, riguardo all'Avvocatura libera ed indipendente, l'ordinamento «... regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide» (cfr. art. 1, comma secondo, lett. a, L. 247/2012).

Più specificamente, «L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6. (...) L'avvocato ha la funzione di garantire



al cittadino l'effettività della tutela dei diritti» (cfr. art. 2, commi primo e secondo, L. 247/2012). Inoltre, «l'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale» (cfr. art. 3, comma primo, primo periodo, L. 247/2012).

In definitiva, l'effetto sanzionatorio, che si determinerebbe nella non peregrina ipotesi che la finalità di lucro sacrifichi a sé i valori fondanti l'Avvocatura, andrebbe a colpire – semmai – solo l'avvocato socio, lasciando libero il socio (anche persona giuridica) non avvocato di ricostituire altra società ex art. 4-bis per perpetrare scopi e finalità che ben possono ledere il buon nome e la funzione pubblica della professione forense.

Ma ciò non basta.

Infatti, l'altro aspetto dirompente che si andrebbe a generare riguarda l'assoluto vuoto legislativo della norma riguardo ai requisiti personali e morali dei soggetti, non avvocati, che partecipino al capitale di rischio e/o all'amministrazione e/o al controllo della società ex art. 4-bis.

In buona sostanza, attesa l'alta funzione pubblica che connota l'esercizio della professione forense, la necessità di una previsione che garantisca ed imponga la presenza ed il mantenimento, per i soggetti non avvocati, dei medesimi requisiti personali e morali richiesti per svolgere la professione forense appare requisito minimo per un eventuale, pur incomprensibile, apertura alla partecipazione del capitale d'impresa nelle società ex art. 4-bis.

Di qui, ferme le evidenti criticità di natura giuridica ora riferite, i più evidenti effetti pratici che la norma in commento determinerebbe nel mercato, proprio in ragione nella dichiarata ratio legis che connota il DDL Concorrenza, sarebbero devastanti per la tutela dei cittadini.

Infatti, poiché il legislatore non (disciplina né) limita in alcun modo la partecipazione del capitale d'impresa nelle società ex art. 4-bis, ivi compresa la relativa amministrazione ed il controllo, è fin troppo facile prevedere che, con riguardo ai grandi Gruppi d'impresa (come Assicurazioni, Banche, Industrie, ecc.), quest'ultimi saranno proprio i primi soggetti interessati alla costituzione ed al controllo di tali 'SOCIETÀ DI PATROCINIO'.

Orbene, appare di tutta evidenza che questa rilevante concentrazione di Capitale d'Impresa in proprie 'SOCIETÀ DI PATROCINIO' determinerebbe i) non solo il venir meno di tutta quella considerevole attività stragiudiziale e giurisdizionale oggi patrocinata dall'Avvocatura libera ed indipendente; ii) ma determinerebbe l'inevitabile conseguenza che l'attuale Avvocatura libera ed indipendente, legata ai propri vincoli ordinamentali e di condotta, dovrà concorrere con la forza economica di tale Capitale d'Impresa, venendone con ogni probabilità schiacciata.

In buona sostanza, la concentrazione di tali cospicue fette di mercato in mani di questi 'Poteri', più dediti allo scopo di lucro ed alla speculazione che alla funzione pubblica tipica dell'Avvocatura, determinerebbe con ogni probabilità, i) non solo la chiusura di molti 'piccoli' ed indipendenti studi professionali, ii) ma, soprattutto, l'effetto di concentrare enormi fette di Mercato in mano di pochi potentati, così producendosi l'effetto diametralmente opposto a quello che sottenderebbe la ratio legis dell'art. 26 del DDL Concorrenza di liberalizzare il mercato stesso.

In definitiva, denunciando l'aspetto che la funzione pubblica dell'Avvocatura e del suo libero ed indipendente patrocinio, non possa piegarsi a mere finalità economico/concorrenziali, senza con ciò inclinare quei valori costituzionali ed ordinamentali che sottendono la funzione costituzionale tipica dell'Avvocato, la norma in commento, ovvero l'art. 26 del DDL Concorrenza, parrebbe



essere solo l'ulteriore sconsolante espressione di un Sistema Italia che, in nome di valori e principi conati dall'Economia e dal cd libero mercato (spesso, poi, concretamente disattesi), mini in nuce l'interesse proprio di quella collettività che, invece, dichiara di voler tutelare.

### **Proposte del Coordinamento**

In conclusione si ribadisce che le società tra avvocati devono essere disciplinate secondo i criteri enunciati nella espressa previsione di legge in ragione dei principi esplicitati nell'art. 5 della legge 247/2012. In generale la partecipazione del socio di capitale appare incompatibile sia con i principi fondamentali della professione di avvocato che con la stessa libertà ed indipendenza del professionista; principi fondamentali che verrebbero invece mortificati dal superiore scopo di conseguire esclusivamente o, quantomeno, prevalentemente il profitto commerciale.

Si rappresentano, comunque, alcune **soluzioni** per ovviare ai problemi collegati alla presenza del socio di capitale (che appare fortemente voluta dal Governo).

Tale presenza se fosse introdotta dovrà essere **limitata ad una percentuale non maggioritaria**; evitare che la presenza del socio di capitale possa generare anche conflitti di interessi e condizionamento del professionista.

Necessita quindi dar corso all'individuazione di criteri rigidi che preservino dai possibili problemi.

#### **1) evitare possibili conflitti di interessi tra socio di capitale e avvocati:**

- a)* vietando alla società di trattare affari che riguardano direttamente o indirettamente il socio di capitale o società (o gruppi) a lui collegati o società controllate;
- b)* vietando qualsiasi ingerenza sulla scelta dell'avvocato nella conduzione della pratica e sulla sua gestione;
- c)* vietando al socio di capitale di accedere a qualsiasi informazione sugli affari legali trattati coperta dal segreto professionale;
- d)* prevedere che la violazione dei punti di cui sopra comporta di diritto lo scioglimento della società.

#### **2) assicurare la massima trasparenza della figura del socio capitale:**

- a)* il socio di capitale deve dichiarare al momento della costituzione o del suo ingresso le società collegate o controllate e i soci o titolari di diritti su quote e azioni/proprietari impegnandosi a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente ed impegnandosi a non far trattare alla società affari in conflitto di interessi ai sensi del punto 1;
- b)* vietare che si possa essere soci tramite fiduciari/società fiduciarie, trust o per interposta persona o soggetto che venda sul mercato servizi di consulenza legale;
- c)* prevedere l'obbligo di presentazione da parte del socio di capitale della certificazione antimafia;
- d)* prevedere che la violazione dei punti di cui sopra comporta di diritto lo scioglimento della società.

#### **3) limitare i diritti del socio di capitale (evitando che possa condizionare nella vita sociale il socio professionista)**

- a)* il socio di capitale non può recedere, salvo giustificato motivo, prima di un determinato periodo di tempo dalla costituzione della società o dal suo ingresso nella società;
- b)* l'amministrazione della società deve essere riservata ai soli soci professionisti;
- c)* divieto di ripartire gli utili con i soci professionisti che sia in qualsiasi misura commisurata alle pratiche da questo svolte e introdurre dei limiti (ad esempio tramite la prelazione in favore degli



altri soci) in caso di cessione delle partecipazioni;

d) alle società si deve applicare il regime fiscale per cassa e delle professioni in genere; le società devono, infine, essere coobbligate al versamento dei contributi previdenziali verso Cassa Forense.

#### **4) escludere la fallibilità di queste società:**

**Con riferimento alla libera concorrenza nelle professioni:**

1) evitare il dumping introducendo la seguente previsione normativa:

**“All’art. 2233 c.c. è aggiunto il seguente comma:**

**4. E’ nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all’opera prestata ai sensi del comma II. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell’art. 13 comma VI della legge 247/2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. E’ altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo.”.**

2) estendere in capo all’avvocato le facoltà previste dalla Legge 21.1.1994 n. 53 anche all’esecuzione dei **pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto**, con i seguenti accorgimenti:

– le facoltà sono attribuite solo agli avvocati con almeno cinque anni di iscrizione; gli oneri di autorizzazione del Consiglio dell’ordine circondariale forense e di annotazione nel registro cronologico (sia l’autorizzazione che il registro sono distinti da quelli previsti per le notificazioni) sono estesi anche ai pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata;

– la qualità di Pubblico ufficiale, già attribuita dall’art. 6 all’avvocato notificante, è estesa anche all’attestazione, che l’Avvocato deve fare a pena di nullità del pignoramento, di essere munito di titolo esecutivo e di aver notificato lo stesso e il precetto (che sono gli unici controlli che l’ufficiale giudiziario effettua nei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto).

Pertanto l’avvocato pignorante che si avvale di questa facoltà assume le responsabilità connesse alla veridicità dell’attestazione, e, in caso di omissione della stessa, per la nullità dell’atto che ne consegue.

Deve, infine, essere inserita una specifica disposizione che precisa che l’avvocato pignorante, in aggiunta al compenso, pattuito con il proprio assistito (creditore) e/o rifiuto dal debitore ex art. 95 c.p.c., ha solo il diritto di ottenere il rimborso delle spese vive (in buona sostanza le sole spese di spedizione postale, assenti in caso di notificazione a mezzo p.e.c.), ciò che consente di:

– eliminare i notevoli costi legati all’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (che hanno raggiunto livelli elevati con l’introduzione dell’aggio di cui all’art. 122 ordinamento ufficiali giudiziari, introdotto dal d.l. 132/14);

– abbattere le spese vive che il creditore deve anticipare in caso di intermediazione dell’ufficiale giudiziario, legate anche alla necessità di rivolgersi ad agenzie di disbrigo pratiche o ulteriori intermediari stante l’inefficienza ricettiva degli uffici U.n.e.p.;

– conseguire economie di scala che abbattano gli elevatissimi costi dell’intermediazione dell’ufficiale giudiziario che aggravano ulteriormente ed ingiustamente la condizione di difficoltà



spesso incolpevole in cui versano i debitori pignorati.  
Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi, facendo seguito alla loro precedente comunicazione del 21 maggio 2015 nella quale informavano il Consiglio dell'esito del primo sondaggio effettuato dagli studenti universitari attraverso la raccolta di circa 800 questionari compilati dagli utenti privati del Tribunale Civile nell'ambito del progetto Customer Satisfaction e dell'imminenza del passaggio alla seconda fase attraverso la proposizione di un apposito questionario agli Avvocati e Praticanti Avvocati, che potranno rispondere al questionario attraverso il sito istituzionale, chiedono ai Consiglieri di segnalare direttamente al Presidente Vaglio ed al Consigliere Bolognesi entro lunedì 15 giugno, ore 12.00, le proprie osservazioni sul testo provvisorio delle domande da sottoporre agli Avvocati (omissis) poiché la riunione per la definizione finale del questionario si svolgerà in tale stesso giorno alle ore 15.00.

Fanno presente che le parti del questionario provvisorio scritte in rosso già sono in previsione di essere cambiate, anche perché non più attuali.

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi a sottoporre al gruppo di lavoro per la definizione del questionario le osservazioni che perverranno loro dai Consiglieri entro il giorno 15 giugno 2015 alle ore 12.00.

#### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis), Dirigente della Cancelleria Pubblicazioni Sentenze dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, con la quale comunica che nel mese di maggio 2015 il personale dipendente assunto all'uopo dall'Ordine con contratto a tempo determinato ha pubblicato n. 4.103 sentenze O.S.A. arretrate.

Il Consigliere Segretario Di Tosto ricorda che il suddetto personale, assunto per lo smaltimento dell'arretrato della pubblicazione delle sentenze a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'intesa nel luglio scorso, con riferimento alle 23.847 sentenze già lavorate, ha pubblicato nel marzo 2015 n. 2.975 sentenze, nell'aprile 2015 n. 4.155 sentenze, nel maggio 2015 n. 4.103 sentenze.

Pertanto sono state pubblicate dal 1° settembre 2014 al 30 maggio 2015 complessivamente n. 35.080 sentenze.

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di informare i Colleghi del cospicuo numero delle sentenze arretrate pubblicate in nove mesi dal personale dislocato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma affiggendo dei manifesti presso gli Uffici Giudiziari romani e divulgando la notizia sul sito istituzionale.

Il Consiglio dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale e autorizza l'affissione dei manifesti presso gli Uffici Giudiziari romani.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica di aver organizzato un convegno nell'Aula Avvocati per il 30 giugno p.v., dalle ore 13.00 alle ore 15.00, sul tema "La nullità delle Cartelle Equitalia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 – Primi commenti". Svolgerà un indirizzo di saluto il Presidente Vaglio e modererà i lavori il Consigliere Segretario Di Tosto. Svolgeranno una relazione gli Avv.ti Carla Canale (L'evoluzione giurisprudenziale e possibili rimedi), Angelica Addessi (T.A.R. Lazio – Sezione Seconda- sentenza n. 6884/2011, Mauro Monaco



(Consiglio di Stato sentenza n. 5451/2013, Alessandra Gabbani (Corte Costituzionale n. 37/2015).

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 2 crediti formativi ordinari.

Il Consiglio prende atto e approva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pervenuta in data 1° giugno 2015, a partecipare alla presentazione del 16° rapporto annuale della formazione nelle Pubbliche Amministrazioni, che si svolgerà il 16 giugno p.v., alle ore 9.30, presso l'Aula Magna della Scuola, Via Robilant n. 1.

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Galletti.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la dipendente Signora (omissis), con riferimento alla delibera del (omissis) u.s. con la quale le veniva chiesto di (omissis) ai fini della (omissis), ha prodotto (omissis).

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sul comunicato stampa dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuto in data 4 giugno 2015, accompagnatorio del documento presentato in occasione della partecipazione di una delegazione OUA per la discussione in Commissione Giustizia alla Camera del DDL delega sul Processo Civile avvenuta lo scorso 3 giugno.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sul documento redatto dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuto in data 9 giugno 2015, relativo al DDL concorrenza e all'esito dell'audizione in Commissioni Riunite Finanze e Attività Produttive della Camera dell'8 giugno u.s.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'On. Donatella Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, pervenuta in data 8 giugno u.s., accompagnatoria dei provvedimenti, approvati dalla Camera, che si distribuiscono relativi a: Disposizione in materia di azione di classe (C.1335/A – Rel. Bonafede); Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione nonchè delega per la riforma del Libro XI c.p.p.; Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (C.1460/A – Rel. per la II Comm. Ferranti e per la III Comm. Marazziti).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificata il luogo di nascita da "(omissis)" a "(omissis)".



Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data (omissis), prot. n. (omissis), dall'Avv. (omissis) in qualità di difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da: "separazione coniugale" a "modifiche delle condizioni di separazione".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto rappresenta che è pervenuta al Consiglio ed a taluni Consiglieri in data (omissis) una comunicazione via pec dall'Avv. (omissis), allegata in copia. Precisa che l'Avv. (omissis) è (omissis) in un procedimento pendente prima davanti al T.A.R. del Lazio e poi davanti al Tribunale Civile per (omissis) che non ha nulla a che vedere con i fatti per i quali il Consiglio dell'Ordine con delibera all'unanimità, assunta all'adunanza del (omissis), ha disposto (omissis).

Precisa, altresì, che (omissis) ed altri quali (omissis) è avvenuta con scrutinio segreto e che peraltro sono stati eletti al (omissis) tutti (omissis) che avevano presentato istanza nei termini. Peraltro il (omissis) è avvenuto in modo trasparente anche sotto il profilo (omissis).

Chiede al Consiglio di trasmettere il presente fascicolo al (omissis) per gli opportuni provvedimenti, riservandosi di intraprendere all'esito le più opportune iniziative a tutela della propria onorabilità e per il ristoro del danno di immagine che tali considerazioni in libertà non hanno mancato di provocare.

Il Consigliere Domenico Condello con riferimento alla PEC inviata il (omissis) comunica di aver effettuato una ricerca con riferimento all'adunanza del (omissis) relativamente alle comunicazioni che vengono comunicate dai Consiglieri ogni giovedì e archiviate sui PC del Consiglio.

Il Consigliere Condello ha rilevato che nelle comunicazioni e negli atti allegati non vi è alcuna notizia relativamente (omissis). La voce (omissis) dell'ordine del giorno (omissis) non è nemmeno inserita.

Il Consigliere Condello comunica di aver esaminato inoltre (omissis) e di aver rilevato che all'ultimo punto dell'ordine del giorno (omissis).

Il Consigliere Condello rileva, inoltre, dalla PEC ricevuta che l'attuale esponente aveva già in data (omissis), a mezzo PEC, richiesto delucidazioni al Consiglio dell'Ordine relativamente alla questione su indicata evidenziando anche una possibile richiesta di intervento della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti. In data (omissis) riscontrava la PEC dell'esponente comunicando che (omissis).

Il Consigliere Condello chiede al Presidente Vaglio e al Consigliere Segretario di conoscere, non avendo rinvenuto traccia nei verbali successivi al (omissis), se e quando hanno informato il Consiglio della questione.

Il Consigliere Domenico Condello evidenzia ancora una volta una attività omissiva di informazioni al Consiglio da parte del Presidente e del Segretario e ricorda che nessun potere è a loro attribuito dalla legge 247/2012 poichè l'unico organo deputato a tutte le questioni della istituzione, ai sensi dell'art. 28/L. 247/2012 è il Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente Vaglio, in ordine a quanto dichiarato dal Consigliere Condello rileva che (omissis) è



stata deliberata all'unanimità nell'adunanza del (omissis) e che nessuno dei Consiglieri presenti ha sollevato eccezioni al riguardo nell'adunanza successiva.

Relativamente alla pec di un soggetto non iscritto all'Ordine di Roma, richiamata dal Consigliere Condello, dichiara che trattasi di richiesta di informazioni e che la Segreteria della Presidenza ha informato il mittente che la questione, che peraltro non lo riguardava né quale esponente né quale accusato è stata già definita dal Consiglio nell'adunanza del (omissis).

Peraltro evidenzia come, se tutte le centinaia di richiesta di informazioni che pervengono giornalmente agli uffici dell'Ordine dovessero essere sottoposte al Consiglio, questo ne risulterebbe completamente penalizzato.

Il Consigliere Segretario ringrazia il Consigliere Condello per la puntualità del suo intervento, che dimostra come non fosse a conoscenza dell'invio della comunicazione dell'Avv. (omissis). Il Consigliere Segretario suggerisce al Consigliere Condello di rivedere con attenzione il (omissis), dal quale si evince chiaramente l'indicazione nell'ordine del giorno dei (omissis), nella stessa data e allo stesso punto all'ordine del giorno è stato portato in Consiglio anche un (omissis), oltre alla relazione del (omissis).

Il Consigliere Stoppani chiede di vedere il fascicolo, che non è stato portato in Consiglio e fa notare il legame dell'Avv. (omissis) con il (omissis).

Il Presidente Vaglio informa il Consigliere Stoppani che il fascicolo è disponibile presso l'Archivio dell'Ufficio (omissis) e che ne potrà prendere visione quando lo riterrà più opportuno.

Il Consiglio delibera di trasmettere gli atti al (omissis) di Roma in relazione all'esposto dell'Avv. (omissis) nei confronti del (omissis).

Il Consigliere Stoppani si astiene.

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rimette il testo integrale della lusinghiera valutazione del bilancio predisposta all'unanimità dal Collegio dei Revisori Legali nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, dove è stato anche espresso apprezzamento per l'attività svolta dal Dipartimento Amministrazione e, dunque, dal Consiglio nel corso del 2014.

Il testo integrale della relazione è il seguente:

“ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA  
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Egregi Colleghi,

la presente relazione è la prima redatta dal Collegio dei Revisori nominato, ai sensi degli artt. 25 comma 3 e 31 comma 1 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, con Provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma del 20 giugno 2014 prot. n. 9172.

Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio Consuntivo al 31.12.2014, così come approvato dal Consiglio nell'adunanza del 21 maggio 2015 e a noi tempestivamente trasmesso in data 22 maggio 2015, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Il Bilancio Consuntivo risulta redatto nel rispetto dei criteri previsti dal **Regolamento di Amministrazione, Contabilità, Bilancio e Controllo** approvato in data 11 dicembre 2014; in particolare risulta coerente con quanto previsto dall'art. 30 del medesimo Regolamento che statuisce che gli schemi di bilancio ivi allegati siano utilizzati nella redazione del rendiconto dell'esercizio in corso alla data di approvazione del Regolamento stesso.



Il Bilancio Consuntivo, dunque, risulta redatto secondo i principi contenuti negli articoli dal 2423 al 2426 del Codice Civile, come previsto dall'art. 20 del menzionato Regolamento.

La responsabilità della redazione del Bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete all'Organo Amministrativo dell'Ordine degli Avvocati di Roma. E' nostra responsabilità, come Collegio dei Revisori, riferire all'Assemblea esprimendo un giudizio professionale su detto Bilancio basato sull'attività da noi svolta.

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti, in conformità dei quali la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio Consuntivo risulti, nel suo complesso, attendibile.

Si evidenzia che, in ottemperanza alle disposizioni fiscali applicabili all'Ordine degli Avvocati, i dati di bilancio vengono espressi tenendo distinta l'attività istituzionale da quella commerciale, rappresentata dalla attività di Mediazione.

Si ritiene utile riportare qui di seguito un prospetto riepilogativo dei valori relativi al 31.12.2014.

	Istituzionale	Mediazione	Totale
<b><u>Stato patrimoniale</u></b>			
Attività	6.168.389	848.821	7.017.210
Passività	2.415.803	1.054.642	3.470.445
Patrimonio (senza ris. gest.)	4.356.004		4.356.004
Utile o perdita dell'esercizio	- 603.418	- 205.851	- 809.269
<b>Totale a pareggio</b>	<b>6.168.389</b>	<b>848.791</b>	<b>7.017.180</b>
<b><u>Conto economico</u></b>			
Proventi	3.095.656	613.297	3.708.953
Costi	- 3.645.450	- 822.148	- 4.467.598
Altri proventi e oneri	76.341	10.300	86.641
Imposte dell'esercizio	- 129.965	- 7.300	- 137.265
<b>Utile o perdita dell'esercizio</b>	<b>- 603.418</b>	<b>- 205.851</b>	<b>- 809.269</b>

Per il giudizio relativo al Bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dal richiamato regolamento e dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal precedente Collegio in data 9 giugno 2014.

Il Collegio richiama l'attenzione sulla significativa perdita dell'esercizio pari a Euro 809.269, che risulta maggiore a quella dell'esercizio precedente che era stata di Euro 637.485. Tuttavia si segnala che il risultato negativo risulta inferiore alla perdita stimata nel bilancio preventivo 2014, come da delibera dell'Assemblea tenutasi in data 27 giugno 2014, che aveva complessivamente approvato un disavanzo di Euro 823.510.

Si evidenzia l'importante lavoro svolto nel corso del 2014 dall'Organo Amministrativo al fine di riallineare i valori dei crediti degli esercizi precedenti iscritti in bilancio al valore reale di realizzo mediante: azioni di recupero, stralci di poste inesigibili e accantonamento a fondo svalutazione crediti, azioni che, nel complesso, sono considerate dal Collegio dei Revisori congrue.

Pertanto a nostro giudizio il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che



ne disciplinano i criteri di redazione, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'Ordine degli Avvocati di Roma per l'esercizio chiuso al 31.12.2014.

Con riguardo al Bilancio Preventivo 2015 si evidenzia la nuova attività, inserita nello schema tra le attività istituzionali, relativa al Consiglio Distrettuale di Disciplina, di cui l'Organo Amministrativo ha dovuto tenere conto. Il risultato economico previsto esprime un utile di Euro 22.382 e pertanto risulta rispondente all'art. 29 comma 4 della L. 247/2012.

### **Conclusioni**

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato concludiamo che il bilancio al 31.12.2014, così come predisposto dal Consiglio dell'Ordine e sottoposto alla Vostra approvazione, appare rispondente a principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ordine degli Avvocati di Roma e che pertanto a nostro avviso non vi sono cause ostative alla sua approvazione.

Roma 10 giugno 2015

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Avv. Laura Bellicini Presidente

Avv. Valentina Adornato

Avv. Maurizio Nenna"

Il Consiglio prende atto con soddisfazione della relazione favorevole, ringraziando i Colleghi Revisori Legali, nonché il Consigliere Tesoriere Galletti, il Dipartimento Amministrazione e il Consulente dell'Ordine Dott. (omissis).

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che il dipendente Signor (omissis), a seguito del supplemento istruttorio richiesto con delibera del (omissis) per (omissis), ha integrato la (omissis).

Il Consiglio approva e manda all'Ufficio Amministrazione per gli ulteriori incombeni.

### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

#### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 19)**

(omissis)

#### **Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1)**

(omissis)

#### **Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 14)**

(omissis)

#### **Abilitazioni (n. 7)**

(omissis)



**Revoca abilitazioni per decorrenza termini (n. 3)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3)**

(omissis)

**Cancellazioni per trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 1)**

(omissis)

**Certificati di compimento della pratica forense (n. 46)**

(omissis)

**Approvazione del verbale n. 25 dell'adunanza del 4 giugno 2015**

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 25 dell'adunanza del 4 giugno 2015.

**Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 5) esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 8 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ADR Intesa S.r.l., dell'evento a partecipazione gratuita "Contratti bancari, responsabilità medica e sanitaria: tecniche di negoziazione" che si svolgerà il 24 giugno 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 8 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ADR Intesa S.r.l., dell'evento a partecipazione gratuita "*Il processo civile nel Regno Unito e in Italia: impostazioni a confronto*", che si svolgerà il 1° luglio 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 20 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.I.G.I. – Associazione Italiana Giuristi d'Impresa, dell'evento a partecipazione gratuita "*L'acquisizione di*



*International Game Technology*”, che si svolgerà il 1° luglio 2015 della durata di tre ore e trenta minuti.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 8 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. - Associazione Nazionale Forense – Sede di Roma, dell’evento a partecipazione gratuita *“Il ricorso penale per Cassazione”*, che si svolgerà il 13 luglio 2015, per la durata di tre ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 11 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Azione Legale, dell’evento a partecipazione gratuita *“Le recenti riforme del processo penale”*, che si svolgerà il 24 giugno 2015 della durata di due ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 11 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Azione Legale, dell’evento a partecipazione gratuita *“Notifiche tramite PEC ex L. 53/94 e le nuove tecnologie per l’avvocato 2.0”* che si svolgerà il 1 luglio 2015 della durata di due ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 11 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Azione Legale, dell’evento a partecipazione gratuita *“Gli appelli ed il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni locali e degli agenti della riscossione: consigli pratici”*, che si è svolgerà il 8 luglio 2015 della durata di due ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 11 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, dell’evento a partecipazione gratuita *“Patrimonio e cultura tra tutela e business”*, che si è svolgerà il 18 giugno 2015 della durata di tre ore e trenta minuti.



Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 5 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business Software Association e Studio FB & Associati, dell'evento a titolo gratuito "L'Enforcement dei diritti di proprietà intellettuale e industriale in Italia: stato dell'arte e soluzioni per il futuro", che si svolgerà il 22 giugno 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 9 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIS – Università di Roma Tor Vergata e Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento, dell'evento, a partecipazione gratuita "*Innovazione tecnologica, proprietà industriale, impresa*", che si svolgerà il 25 giugno 2015, della durata di due ore e trenta minuti.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 9 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di Cassazione, dell'evento, a partecipazione gratuita "*Tradizione e innovazione nella teoria generale e del contratto*", che si svolgerà il 30 giugno 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 10 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Laboratorio Forense – Associazione Culturale per la Formazione, dell'evento a partecipazione gratuita "*Processo civile telematico. Notificazioni a mezzo PEC. Domande e risposte*", che si svolgerà il 24 giugno 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 8 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LEGAMBIENTE – Osservatorio Ambiente e Legalità (ONAL) e Centro Azione Giuridica (Ce.A.G.), dell'evento, a partecipazione gratuita "*Ecomafia 2015: corrotti clan ed inquinatori. I ladri di futuro all'assalto del*



*bel Paese*”, che si svolgerà il 30 giugno 2015, della durata di sei ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 9 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Noda Studio, dell’evento, a partecipazione gratuita *“Patent Box Italiana - Incentivo fiscale e opportunità per le imprese. Principali aspetti applicativi”*, che si svolgerà il 24 giugno 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 29 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Salvini Escalar & Associati, dell’evento, a partecipazione gratuita *“I rapporti tra processo penale e processo tributario”*, che si svolgerà il 19 giugno 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 9 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento e di patrocinio morale da parte dello Studio Penale Avvocato Luigi Scialla, dell’evento a partecipazione gratuita *“La conduzione e lo sviluppo dell’agricoltura in relazione al territorio ambiente ed economia. Profili Giuridici”*, che si svolgerà il 18 giugno 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari e il patrocinio morale per l’evento suindicato.

- In data 8 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della TLS – Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, dell’evento a partecipazione gratuita *“L’arbitrato, una giustizia più rapida”*, che si svolgerà il 2 luglio 2015, della durata di cinque ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere cinque crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 5 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Informa S.r.l., dell’evento a partecipazione a pagamento *”Responsabilità d’impresa e modello di gestione D. Lgs. 231/01”*, che si svolgerà il 25 giugno 2015 della durata di nove ore.

Il Consiglio



(omissis)  
delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 10 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di formazione 'Violenza di genere'", che si svolgerà dall'11 settembre 2015 all'11 novembre 2015, della durata complessiva di cinquantadue ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero corso suindicato.

- In data 10 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di formazione 'Corte dei Conti'" che si svolgerà dal 14 luglio 2015 al 29 settembre 2015, della durata complessiva di sessantaquattro ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero corso suindicato.

- In data 10 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., dell'evento a partecipazione a pagamento "L'istruttoria e la raccolta documentale nei procedimenti amministrativi" che si svolgerà il 16 e il 17 giugno 2015, della durata complessiva di dieci ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l'intero seminario suindicato.

- In data 4 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Lipani Catricalà & Partners Studio di Avvocati e Law Accademy, dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso intensivo di Legal English: focus sulla contrattualistica" che si svolgerà dal 23 giugno 2015 al 7 luglio 2015, della durata complessiva di venticinque ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero corso suindicato.

- In data 8 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma S.r.l., dell'evento a partecipazione a pagamento "Trasferimento di diritti edificatori e modelli di perequazione urbanistica", che si svolgerà l'11 giugno 2015 della durata di otto ore.

Il Consiglio



(omissis)  
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 4 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'UER Università Europea di Roma, dell'evento a partecipazione a pagamento "Interesse della famiglia e interesse dell'impresa nella successione ereditaria: esperienze a confronto", che si svolgerà il 25 giugno 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 4 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della VALOR PLUS S.r.l., dell'evento a partecipazione a pagamento "La C.T.U. nei giudizi di responsabilità civile" che si svolgerà il 17 giugno 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 10 giugno 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della JUS & LAW S.r.l., dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di preparazione all'esame scritto di avvocato edizione 2015" che si svolgerà dal 25 settembre 2015, al 28 novembre 2015, della durata complessiva di centoquindici ore e trenta minuti.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero corso suindicato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Cassiani comunica di aver esaminato le ulteriori richieste di permesso di parcheggio nell'area della Città Giudiziaria di P.le Clodio pervenute da parte di alcuni Iscritti con gravi problemi di salute, corredate da idonea documentazione medica a supporto, come da separata relazione.

Il Consigliere Cassiani chiede che il Consiglio deliberi in merito.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Galletti, approva le valutazioni espresse dal Consigliere Cassiani ed autorizza la concessione dei permessi di parcheggio ai Colleghi che ne hanno fatto richiesta, stante le gravi e documentate patologie cliniche.

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta del (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).



#### Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata al controinteressato il quale non ha fatto pervenire deduzioni di sorta;

delibera

di concedere l'accesso come richiesto.

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Minghelli riferisce sulla richiesta della Sig.ra (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

#### Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con PEC del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota del (omissis), il professionista rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;

delibera

di concedere l'accesso.

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).



### Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
  - vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14;
  - considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
  - considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
  - considerato che con nota del (omissis), il professionista rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;
  - che non era stato comunicato all'esponente il provvedimento di archiviazione;
  - che viene richiesta copia del provvedimento di archiviazione
- delibera

di concedere l'accesso come richiesto.

- Il Consigliere Minghelli sottopone all'attenzione del Consiglio una richiesta di sostegno e aiuto proveniente dall'Avv. (omissis), che rivendica con orgoglio l'importanza dell'alto incarico che sta svolgendo nell'assistenza di uno dei minori Rom coinvolti nell'investimento plurimo di (omissis), noto fatto di cronaca, che le sta costando dolorosi quanto immotivati attacchi sul piano personale. La Collega e lo stesso Giudice che ha preso la decisione di liberare uno dei minorenni che erano sull'auto in quel disgraziato giorno (con motivazioni che, agli operatori del diritto, appaiono congrue, non potendosi estendere, allo stato, gli indizi di reità a carico di chi guidava anche agli altri ragazzi presenti) possono non essere apprezzati dalla massa giustizialista che sta tuonando contro tale decisione, ma l'opinione pubblica non può e non deve, comunque, essere lasciata libera di denigrare, aggredire, vituperare e minacciare chi, talvolta anche al di là delle proprie convinzioni personali, offre - nel caso in specie perchè chiamata all'alto incarico della Difesa d'Ufficio - un contributo tecnico alla risoluzione di una vicenda dolorosa che, in nulla diminuendo il portato dei fatti, le considerazioni sullo stesso, l'aspetto umano e tragico di quanto accaduto, una volta giunta all'interno dei Tribunali, diventa oggetto solo di quel ragionamento tecnico che gli estranei al diritto possono anche non comprendere ma che costituisce un cardine dell'ordinamento giudiziario. Ad ogni cittadino deve essere garantito un processo equo. Gli umori dei contestatori - che peraltro non sono nemmeno i diretti interessati al dolore che sta coinvolgendo tante famiglie - non possono e non devono avere ingresso nelle aule di Giustizia e possono e non dovrebbero avere ingresso neanche tra le pagine dei giornali, sulle onde Radio, nei commenti dei cronisti di turno. In questo momento, oltre al buon diritto delle vittime e di chi per loro e a causa degli attuali indagati sta soffrendo, a dover essere difesa è l'Istituzione Giustizia che, pur con tutte le sue contraddizioni, risulta ancora la miglior Giustizia possibile, grazie alla serietà degli operatori che la esercitano quotidianamente. Non deve essere il Foro



a risolvere i problemi della politica dell'Immigrazione, dell'accoglienza e, tantomeno, i problemi più latamente sociali. Ai Tribunali e, dunque, ai Magistrati e agli Avvocati, e oggi alla Collega (omissis), spetta l'arduo compito di ricondurre ad ordine il caos, comminare la giusta pena, separare colpevoli e innocenti secondo Giustizia, nel linguaggio che gli è proprio, l'unico su cui si dovrebbe discutere, quello del Diritto. Non si può, non si deve, e non dovrebbe essere permesso richiedere al mondo della Giustizia, Procure, Tribunali, Avvocatura, una "supplenza" che non spetta loro e che altererebbe il Processo Penale. E' intollerabile che un Collega, per di più una donna, venga minacciata, offesa e oltraggiata come professionista, donna, persona e che con lei l'intera categoria degli Avvocati venga vilipesa da parte di cittadini che rivendicano, in maniera inaccettabile, il ruolo di tutori della legalità, della loro presunta legalità. Tanti Avvocati hanno pagato personalmente la loro scelte di Legalità, nel passato e nel presente, dove il Processo mediatico è diventato un costume ed il linciaggio, il pro o contro, è diventato passatempo da salotto; un atteggiamento contro il quale, per tempo, doveva essere eretto un muro da parte di tutti i Professionisti del Diritto e che, invece, ha fatto breccia nel vantaggio che alcuni ne hanno tratto.

Il Consigliere Minghelli auspica che il Consiglio voglia convocare la Collega (omissis) in quest'Aula, affinché personalmente rappresenti il difficile momento professionale.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio dispone di convocare l'Avv. (omissis) per l'adunanza del (omissis).

- I Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla relazionano sull'incontro avuto l'8 giugno u.s. con il Procuratore Capo, Dott. Pignatone, sull'effettivo esercizio della guarentigia ex art. 103 c.p.p.

Al termine dell'incontro, ispirato a grande volontà collaborativa, il Procuratore Capo ha acquisito una nota contenente le proposte avanzate per garantire l'effettività dell'assistenza agli Avvocati sottoposti a perquisizione o ad applicazione di custodia cautelare sul quale ha promesso di inviare ai suoi sostituti un regolamento. Queste le proposte:

1. **Turnazione:** il Consiglio istituirà una turnazione effettiva (due Consiglieri – uno titolare, l'altro supplente – per ciascun giorno della settimana);
2. **Preavviso di 48 ore:** il proponente dovrà comunicare la necessità dell'assistenza alle operazioni di uno o più Consiglieri, chiaramente senza altra indicazione che quella di possibile orario e di luogo di incontro con PG o PM operante; la conferma sarà data nelle 24 ore antecedenti, con indicazione nominativa del Consigliere incaricato; in ipotesi di plurime contestuali perquisizioni il preavviso dovrà essere di 72 ore per consentire ai Consiglieri in numero eccedente e non di turno di trovare sostituti o rimandare appuntamenti; in caso di perquisizioni eccedenti il numero dei Consiglieri disponibile, laddove sia comunque necessaria la contestualità delle operazioni e solo ove non sia possibile rinviare ad altra data, potranno essere nominati Avvocati ex Consiglieri, sostituti alle operazioni in atto, con delega del Consigliere di turno;
3. **Incompatibilità:** laddove l'Autorità Giudiziaria abbia notizia di eventuali incompatibilità del Consigliere nominato, dovrà comunicarlo prontamente dopo la conferma, a ridosso delle operazioni, sì da consentire l'indicazione del supplente; in caso di perquisizione in danno di un Consigliere dell'Ordine degli Avvocati, l'assistenza ex art. 103 c.p.p. sarà garantita dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; in caso di perquisizione in danno del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sarà incaricato dell'assistenza ex art. 103 c.p.p. il Consigliere anziano dell'Ordine degli Avvocati; in caso di loro indisponibilità, successivamente,



- dal Consigliere Segretario, dal Consigliere Tesoriere o da altro Consigliere, secondo turnazione;
4. **Documentazione:** al Consigliere incaricato dell'assistenza dovrà essere consegnata copia degli atti giustificativi la perquisizione affinché prenda atto delle finalità, motivazione, oggetto e limiti delle attività di P.G.; laddove la copia non sia disponibile, le operazioni saranno ritardate del tempo necessario ad acquisirla;
  5. **Oggetto della perquisizione:** ferma restando l'estensibilità della perquisizione nei limiti di legge a tutti gli spazi in diretta disponibilità dell'Avvocato e salvo ipotesi di reato che giustifichino la perquisizione dettagliata delle pratiche giacenti del legale, in archivi attuali o storici, nell'ipotesi di indicazione in atti di una pratica precisa si richiederà innanzitutto al collega la consegna della documentazione in suo possesso e, solo allora, si procederà ad eventuale, successiva, perquisizione, laddove il materiale consegnato non sia sufficiente e risulti, dagli atti già acquisiti e posti a fondamento del decreto, l'esistenza di ulteriore documentazione; salvo i casi di utilità diretta, sul quale dovrà motivare il P.M. o la P.G. richiedente e pronunciarsi il Giudice concedente, non sarà comunque ammessa la perquisizione indiscriminata degli archivi, in difesa della Privacy e degli interessi difensivi dei III assistiti né direttamente, né indirettamente coinvolti nelle questioni legali del proprio difensore; in particolare non potranno essere indiscriminatamente setacciati gli archivi vivi e morti cartacei, né la P.G., fatto salvo il caso di consenso del perquisito e con fissazione di un termine certo per la loro restituzione, potrà portare via i supporti informatici e gli archivi digitali che dovranno essere acquisiti sul posto dal personale incaricato;
  6. **Verbalizzazione:** i verbali formati dalla P.G. all'esito della perquisizione dovranno prevedere uno spazio minimo di cinque righe per le osservazioni del Consigliere che le scriverà a mano in forma autografa, prima della sottoscrizione da parte di tutti i presenti.  
Il Consiglio approva l'impostazione delle linee guida.

- Il Consigliere Santini comunica che ha organizzato per il 7 luglio 2015, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, nell'Aula Avvocati dell'Ordine, il convegno: "Minori ed uso di internet: opportunità o rischio? Connetti anche la testa! Il progetto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nei licei romani". L'evento sarà presieduto dal Presidente dell'Ordine, Avv. Mauro Vaglio, e dal Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. Luciano Panzani, che rivolgeranno ai partecipanti l'indirizzo di saluto. Lo stesso Consigliere Santini introdurrà i lavori. L'Avv. Pompilia Rossi fungerà da coordinatore dell'evento.

I relatori saranno: il Sen. Avv. Luigi Zanda; gli Avv.ti Mario Sabatino e Giovanni Maria Giacchino, del Progetto Famiglia, Minori e Immigrazione; le Dott.sse Elvira D'Amato, Cristina Bonucchi e Patrizia Torretta, del Centro Nazionale Contrasto Pedopornografia Online della Polizia Postale; la Dott.ssa Vera Cuzzocrea, esperta in psicologia giuridica - Gruppo di Lavoro sul bullismo dell'ufficio scolastico della Regione Lazio; la Dott.ssa Isabella Mastropasqua, Dirigente dell'Ufficio Ricerca ed Attività Internazionali del Dipartimento Giustizia Minorile. Sono state invitate ad esprimere il punto di vista dei giudici: la Dott.ssa Alida Montaldi, Presidente della Sezione delle Persone e della Famiglia della Corte di Appello di Roma, la Dott.ssa Melita Cavallo, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma e la Dott.ssa Donatella Galterio, Presidente f.f. della Prima Sezione del Tribunale Ordinario di Roma.

Ai partecipanti saranno attribuiti n. 4 crediti formativi ordinari.



Il Consiglio prende atto e approva.

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), con la quale chiede il patrocinio morale e un contributo economico di euro (omissis) per lo svolgimento del Campionato di tennis dei professionisti, riservato agli avvocati ed alcune categorie di professionisti che si svolgerà a Roma in tre tappe, nonchè il patrocinio morale per il Campionato a Squadre dei professionisti, nuova iniziativa riservata agli iscritti all'Ordine che inizierà nel prossimo mese di settembre.

Il Consiglio delibera di concedere un contributo di euro (omissis).

- Il Consigliere Nicodemi comunica che ha organizzato un convegno dal titolo "Il Condominio: le riforme legislative", che si terrà lunedì 22 giugno 2015 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 nella Sala Unità d'Italia della Corte di Appello Civile. Lo stesso Consigliere Nicodemi, Coordinatore del Progetto Locazioni, Condominio, Proprietà e Successioni, rivolgerà ai partecipanti l'indirizzo di saluto; l'Avv. Marco Saraz, Componente del Progetto Locazioni, Condominio, Proprietà e Successioni, introdurrà e modererà i lavori; il Dott. Silvio Cinque e l'Avv. Alessandro Villa, svolgeranno le relazioni, rispettivamente sui temi: "La legge 220/2012 a due anni dall'entrata in vigore: bilancio processuale" e "Il recupero degli oneri condominiali". Seguirà un dibattito sugli aggiornamenti giurisprudenziali.

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva e dispone che all'evento venga data la consueta diffusione e pubblicità.

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. (omissis), funzionario responsabile della Presidenza della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data odierna, con la quale chiede di comunicare il nominativo del Componente Supplente della Commissione per l'Albo dei Consulenti Tecnici in materia penale.

Il Consiglio designa il Consigliere Scialla. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n, 96) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 57) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Pareri su note di onorari**

**Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) e Avv. (omissis)**

Il Consiglio

- vista l'istanza in data (omissis) presentata dagli Avvocati (omissis) e (omissis);
- rilevato che in relazione al parere (omissis) è stato erroneamente liquidato un importo non congruente con la richiesta;
- udita la relazione del Cons. Livia Rossi,

rettifica



il precedente parere liquidando per onorari le somme di euro (omissis) relativamente alla istanza (omissis) ed euro (omissis) relativamente alla istanza (omissis).

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 7) pareri su note di onorari:  
(omissis)